

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI "Promo Smile Day 2026 Online"

Società Promotrice

La **società promotrice** della presente operazione a premi è KIKO S.p.A. con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia 1/D 24122 Bergamo P.IVA 02817030162.

L'operazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1. Denominazione dell'operazione a premi

"Promo Smile Day 2026 Online"

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi

Operazione a premi *con premio immediato*.

Articolo 3. Periodo di svolgimento

Dal 2 ottobre 2026 al 5 ottobre 2026 per acquisti sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ (il "Periodo di Svolgimento").

Articolo 4. Area di svolgimento dell'operazione a premi

Operazione a premi valida in Italia per tutti gli acquisti online effettuati sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/.

Articolo 5. Prodotto promozionato

Tutti i prodotti KIKO ad esclusione delle gift card.

Articolo 6. Partecipanti aventi diritto

I clienti iscritti al programma loyalty KIKO ME (i "Clienti" o il "Cliente").

Articolo 7. Natura e valore del premio

Tutti i Clienti che effettueranno acquisti dei prodotti di cui all'articolo 5 sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/, con una spesa pari o superiore € 45,00 (quarantacinque/00), riceveranno in regalo il seguente prodotto:

Threads of Time Unlimited Double Touch Limited Edition 02 - KC000001313002B	€11,19
---	--------

(il "Premio 1").

Tutti i Clienti che effettueranno acquisti dei prodotti di cui all'articolo 5 sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/, con una spesa pari o superiore € 55,00 (cinquantacinque/00), riceveranno in regalo entrambi i seguenti prodotti:

Threads of Time Unlimited Double Touch Limited Edition 02 - KC000001313002B	€11,19
Threads of Time Unlimited Double Touch Limited Edition 03 - KC000001313003B	€11,19

(Threads of Time Unlimited Double Touch Limited Edition 02 - KC000001313002B il "Premio 1" e Threads of Time Unlimited Double Touch Limited Edition 03 - KC000001313003B il "Premio 2").

A fronte di temporanee carenze del Premio 1 e/o del Premio 2, il Cliente riceverà un premio alternativo di pari o superiore valore rispetto al Premio 1 e/o al Premio 2.

Articolo 8. Modalità di svolgimento della manifestazione

Durante il Periodo di Svolgimento ogni Cliente che acquisterà, in un'unica soluzione, sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/, prodotti KIKO di cui al precedente articolo 5 per un importo pari o superiore a €45,00 (quarantacinque/00) avrà diritto di ricevere, contestualmente ai prodotti ordinati, il Premio 1.

Durante il Periodo di Svolgimento ogni Cliente che acquisterà, in un'unica soluzione, sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/, prodotti KIKO di cui al precedente articolo 5 per un importo pari o superiore a €55,00 (cinquantacinque/00) avrà diritto di ricevere, contestualmente ai prodotti ordinati, il Premio 1 e il Premio 2.

A titolo esemplificativo: per un acquisto di € 28,00 (ventotto/00) dei prodotti indicati al precedente art. 5, il Cliente non potrà ricevere né il Premio 1 né il Premio 2 in quanto non avrà raggiunto la soglia minima richiesta; per un acquisto di € 47,00 (quarantasette/00) dei prodotti indicati al precedente art. 5, il Cliente potrà ricevere esclusivamente il Premio 1; per un acquisto di € 61,00 (sessantuno/00) di prodotti indicati al precedente art. 5, il Cliente potrà ricevere sia il Premio 1 che il Premio 2.

Per il raggiungimento delle predette soglie saranno conteggiati ed inclusi esclusivamente i prodotti indicati al precedente articolo 5 e non eventuali costi di spedizione.

Si rende noto che i dati degli acquisti effettuati sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/ e il relativo importo verranno registrati su un server localizzato in Irlanda. Tuttavia, si precisa che:

- 1) al server allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni fornite dai promissari, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato anche alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio;
- 2) il server mirror è ubicato presso un datacenter di AWS Italia (Amazon Web Services) situato nella AWS-Region Italia
- 3) KIKO S.p.A. si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta.

Articolo 9. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il Cliente l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 8.

KIKO si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente operazione a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che potrebbero anche non essere cumulabili con la presente iniziativa.

Il Cliente non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.

Il premio non sarà frazionabile.

KIKO si riserva di sostituire i premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.

Articolo 10. Pubblicità dell'operazione a premio

L'operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso attività di comunicazione e adv online.

Articolo 11. Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento sarà visionabile sul sito internet della società o contattando il servizio clienti KIKO.

Articolo 12. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione a premi

KIKO S.p.A. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei Promissari, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte,

avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei Promissari come citato nell'art. 10 co. 4 del DPR 430/2001.

Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i Promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento.

KIKO S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai Promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente.

Articolo 13. Montepremi

Si prevede l'assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di € 400,00 (iva inclusa) salvo congruaggio finale in relazione al numero effettivo dei premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza l'ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.

La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

Il montepremi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto promosso.

Articolo 14. Legge applicabile

La legge applicabile alla presente operazione è la legge italiana.